

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

Testo vigente (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) con evidenza modifiche apportate i) in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 (l. 27 novembre 2020, n. 159) e ii) ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118	Testo previgente (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)	D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
TITOLO III	TITOLO III	
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE	DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE	
CAPO V	CAPO V	
DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO. DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI	DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO. DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI	
Art. 179	Art. 179	
Mancata approvazione del concordato	Mancata approvazione del concordato	
1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.	1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.	(art. 111, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 .
2. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.	2. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.	(art. 110, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1 , per modificare il voto.
Art. 180	Art. 180	

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

Giudizio di omologazione	Giudizio di omologazione	
1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.	1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.	(art. 48, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.	2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.	(art. 48, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	3. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	(art. 48, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità <u>giuridica</u> della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.	4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.	(art. 112, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. <u>Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</u></p>	<p>Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p>	<p>venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.</p> <p>(art. 48, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>5. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p>	<p>5. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p>	<p>(art. 48, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p>
<p>6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p>	<p>6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p>	<p>(art. 112, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p>
<p>7. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del</p>	<p>7. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del</p>	<p>(art. 48, comma 7, d.lgs. 14/2019) 7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.	creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.	gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Art. 181	Art. 181	
Chiusura della procedura	Chiusura della procedura	
1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.	1. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.	(art. 113, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48 .
Art. 182	Art. 182	
Cessioni	Cessioni	
1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.	(art. 114, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.	2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.	(art. 114, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 . Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

		settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.	3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.	(art. 114, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140 , in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.	4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.	Disciplina assente
5. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.	5. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.	(art. 114, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale , in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
6. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.	6. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.	(art. 114, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
Art. 182-bis	Art. 182-bis	
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Accordi di ristrutturazione dei debiti	

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:</p> <p>a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p>	<p>1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:</p> <p>a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p>	<p>(art. 57, commi 1-4, d.lgs. 14/2019)</p> <p>1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.</p> <p>2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.</p> <p>3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:</p> <p>a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</p> <p>b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.</p> <p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.</p>
<p>2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.</p>	<p>2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.</p>	<p>(art. 44, comma 6, d.lgs. 14/2019)</p> <p>6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.</p>
<p>3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i</p>	<p>3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i</p>	<p>(art. 54, comma 2, d.lgs. 14/2019)</p> <p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma.</p>	<p>creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma.</p>	<p>all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.</p>
<p>4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p> <p><u>Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</u></p> <p><u>Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.</u></p>	<p>4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.</p>	<p>(art. 48, comma 4, d.lgs. 14/2019)</p> <p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p> <p>(art. 48, comma 5, d.lgs. 14/2019)</p> <p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici</p>	<p>5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici</p>	<p>(art. 47, comma 4, d.lgs. 14/2019)</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.	giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.	comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.	6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.	(art. 54, commi 3-4, d.lgs. 14/2019) 3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. 4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. <u>Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni</u>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

		<p><u>dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.</u></p>
<p>7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>	<p>7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p>	<p>(art. 54, comma 5, d.lgs. 14/2019) <u>5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.</u></p>
<p>8. <u>Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</u> Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato <u>all'articolo 67, terzo comma, lettera d)</u> il rinnovo <u>dell'attestazione</u>. In tal caso,</p>	<p>8. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la</p>	<p>(art. 58, commi 1-2, d.lgs. 14/2019) 1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui <u>all'articolo 57, comma 4</u>, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato <u>all'articolo 57, comma 4</u>, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.</p>	<p>relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.</p> <p>[comma inserito in sede conversione d.l. 22 marzo 2021, n. 41, da l. 21 maggio 2021, n. 69]</p>	<p>modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.</p>
<p>9. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.</p>	<p>9. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.</p>	<p>(art. 54, comma 5, d.lgs. 14/2019) <u>5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.</u></p>
<p>182-ter</p>	<p>182-ter</p>	
<p>Trattamento dei crediti tributari e contributivi</p>	<p>Trattamento dei crediti tributari e contributivi</p>	
<p>1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la</p>	<p>1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la</p>	<p>(art. 88, commi 1-2, d.lgs. 14/2019) 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, e assistenza <u>e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti</u> obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria <u>anche a seguito di degradazione per incapienza</u>, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p>	<p>causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p>	<p>ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.</p> <p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.</p> <p>(art. 88, comma 3, d.lgs. 14/2019)</p>
<p>2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a</p>	<p>2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a</p>	<p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e <u>agli altri uffici competenti</u> sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. <u>Gli uffici</u>, nello stesso termine, <u>devono</u> procedere</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>	<p>alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.</p>
<p>3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.</p>	<p>3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.</p>	<p>(art. 88, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.</p>
<p>4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>	<p>4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>	<p>(art. 88, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>
<p>5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.</p>	<p>5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.</p>	<p>(art. 63, commi 1-2, d.lgs. 14/2019) 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>In tali casi l'attestazione <u>del professionista</u>, relativamente ai crediti <u>tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto</u> anche <u>la</u> convenienza del trattamento proposto rispetto <u>alla liquidazione giudiziale</u>; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> <p>La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. <u>Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.</u></p> <p>Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio.</p>	<p>In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> <p>La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo.</p> <p>Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio.</p>	<p><u>previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.</u> In tali casi l'attestazione <u>del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),</u> relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> <p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3.</p> <p>Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e</p>
--	---	---

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.	L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.	interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	(art. 63, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
182-quater	182-quater	
Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti	Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti	
1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.	1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.	(art. 101, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.
2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione	2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione	(art. 99, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.	dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.	<u>di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.</u>
3. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.	3. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.	(art. 102, commi 1-2, d.lgs. 14/2019) 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-<i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
4. [comma abrogato in sede conversione d.l. 22 giugno 2012, n. 83, da l. 7 agosto 2012, n. 134]	4. [comma abrogato in sede conversione d.l. 22 giugno 2012, n. 83, da l. 7 agosto 2012, n. 134]	Disciplina assente
5. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.	5. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.	Disciplina assente
182-quinquies	182-quinquies	
Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti	Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti	
1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato	1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato	(art. 99, commi 1-3, d.lgs. 14/2019) 1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p>	<p>preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p>	<p>87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.</p>
<p>2. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p>	<p>2. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p>	<p></p>
<p>3. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed</p>	<p>3. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed</p>	<p>2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>irreparabile all'azienda.</p> <p>Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.</p>	<p>irreparabile all'azienda.</p> <p>Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.</p>	<p>L'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.</p> <p>3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p> <p>2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.</p>
<p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p>	<p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.</p>	<p>(art. 99, comma 4, d.lgs. 14/2019)</p> <p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.</p>
<p>5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con</p>	<p>5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con</p>	<p>(art. 100, comma 1, d.lgs. 14/2019)</p> <p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. <u>Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</u></p>	<p>obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p>	<p>Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>
<p><u>6. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</u></p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 100, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>
<p>7. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p>	<p>6. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 182-sexies</p>	<p>Art. 182-sexies</p>	
<p>Riduzione o perdita del capitale della società in crisi</p>	<p>Riduzione o perdita del capitale della società in crisi</p>	

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>(art. 64, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>
<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>(art. 64, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
Art. 182-septies		
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa		
<p><u>1. La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</u></p>	<p>1. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>(art. 61, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.</p>
<p><u>2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:</u></p>	<p>2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo</p>	<p>(art. 61, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p><u>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</u></p>	<p>182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.</p>	<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;</p>
<p><u>b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;</u></p>	<p></p>	<p>b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;</p>
<p><u>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</u></p>	<p></p>	<p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p>
<p><u>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;</u></p>	<p></p>	<p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p>
<p><u>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</u></p>	<p></p>	<p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p>
<p><u>3. Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.</u></p>	<p>3. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.</p>	<p>(art. 61, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.</p>
<p><u>4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso</u></p>	<p>4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui</p>	<p>(art. 61, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p><u>l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</u></p>	<p>al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:</p> <p>a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;</p> <p>b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;</p> <p>c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p>	<p>imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>
<p><u>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</u></p>	<p>5. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla</p>	<p>(art. 61, comma 5, d.lgs. 14/2019)</p> <p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

	moratoria.	
Disciplina assente	6. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.	Disciplina assente
	7. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	
Disciplina assente	8. La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.	Disciplina assente
<u>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un</u>	Disciplina assente	(art. 62, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore,

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p><u>imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</u></p>		<p>anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p>
<p><u>2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:</u></p>		<p>(art. 62, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p>
<p><u>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</u></p>		<p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</p>
<p><u>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</u></p>		<p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p>
<p><u>c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;</u></p>		<p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p>
<p><u>d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</u></p>		<p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>
<p><u>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai</u></p>	<p>(art. 62, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori</p>	

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p><u>creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</u></p>		<p>della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>
<p><u>4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</u></p>		<p>(art. 62, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>
<p><u>5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.</u></p>		<p>(art. 62, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. (art. 62, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. (art. 62, comma 7, d.lgs. 14/2019) 7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.</p>
<p><u>Art. 182-novies</u></p>		
<p><u>Accordi di ristrutturazione agevolati</u></p>		
<p><u>1. La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:</u> <u>a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);</u> <u>b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione</u></p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 60, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<u>prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.</u>		
<u>Art. 182-decies</u>		
<u>Coobbligati e soci illimitatamente responsabili</u>		
<u>1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.</u>	Disciplina assente	(art. 59, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
<u>2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</u>		(art. 59, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
<u>3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.</u>		(art. 59, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.
Art. 183	Art. 183	
Reclamo	Reclamo	
1. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.	1. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.	(art. 55, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione, è comunicato al debitore ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del
2. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.	2. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.	

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

		decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.
Art. 184	Art. 184	
Effetti del concordato per i creditori	Effetti del concordato per i creditori	
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	(art. 117, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso . Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.	(art. 117, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
CAPO VI	CAPO VI	
DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO	DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO	
Art. 185	Art. 185	
Esecuzione del concordato	Esecuzione del concordato	
1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.	(art. 118, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
2. Si applica il secondo comma dell'art. 136.	2. Si applica il secondo comma dell'art. 136.	(art. 118, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

		o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.	(art. 118, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.	4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.	(art. 118, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.	5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.	(art. 118, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione	6. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione	(art. 118, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.</p>	<p>alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.</p>	<p>sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. <u>Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.</u></p>
Art. 186	Art. 186	
Risoluzione e annullamento del concordato	Risoluzione e annullamento del concordato	
<p>1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>	<p>(art. 119, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, <u>su istanza di uno o più creditori</u>, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p>
<p>2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>	<p>2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>	<p>(art. 119, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p>
<p>3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p>	<p>3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p>	<p>(art. 119, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p>
<p>4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p>	<p>4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p>	<p>(art. 119, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p>
<p>5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p>	<p>5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p>	<p>(art. 119, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

Art. 186-bis	Art. 186-bis	
Concordato con continuità aziendale	Concordato con continuità aziendale	
<p>1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.</p> <p>2. Nei casi previsti dal presente articolo:</p> <p>a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p>	<p>1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.</p> <p>2. Nei casi previsti dal presente articolo:</p> <p>a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p>	<p>(art. 84, commi 1-2, d.lgs. 14/2019)</p> <p>1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.</p> <p>2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.</p> <p>(art. 87, comma 3, d.lgs. 14/2019)</p> <p>3. In caso di concordato in continuità la relazione del</p>
<p>b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo</p>	<p>b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo</p>	

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p>	<p>comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p>	<p>professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>
<p>c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.</p>	<p>c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.</p>	<p>(art. 86, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.</p>
<p>3. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.</p> <p>Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano</p>	<p>3. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.</p> <p>Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano</p>	<p>(art. 95, commi 1-2, d.lgs. 14/2019) 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

<p>anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>	<p>anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p> <p><i>[comma così modificato in sede conversione d.l. 18 aprile 2019, n. 32, da l. 14 giugno 2019, n. 55]</i></p>	<p>comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.</p>
<p>4. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>4. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p> <p><i>[comma così modificato in sede conversione d.l. 18 aprile 2019, n. 32, da l. 14 giugno 2019, n. 55]</i></p>	<p>(art. 95, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>
<p>5. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p> <p>a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</p> <p>b) <i>[lettera abrogata in sede conversione d.l. 18 aprile 2019, n. 32, da l. 14 giugno 2019, n. 55]</i></p>	<p>5. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p> <p>a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</p> <p>b) <i>[lettera abrogata in sede conversione d.l. 18 aprile 2019, n. 32, da l. 14 giugno 2019, n. 55]</i></p>	<p>(art. 95, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</p>
<p>6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al</p>	<p>6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al</p>	<p>(art. 95, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.</p>

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.	quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.	
7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.	7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.	Disciplina assente
[...]		
TITOLO VI	TITOLO VI	
DISPOSIZIONI PENALI	DISPOSIZIONI PENALI	
CAPO III	CAPO III	
DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	
[...]	[...]	
Art. 236	Art. 236	
Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata	Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata	
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari	1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari	(art. 341, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria,

Tavola sinottica relativa agli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati in sede di conversione in legge del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e ad opera del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, raffrontati con la normativa previgente e con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (così come integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

- nella prima colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 125/2020 (l. n. 159/2020) e in colore **verde** sottolineato quelle apportate dal d.l. n. 118/2021;
- nella seconda colonna è inserito il testo previgente degli artt. 179 - 186-bis, 236, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente (prima colonna) e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 16 maggio 2022, sottolineando in colore **rosso** le modifiche apportate a quest'ultimo dal decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si attribuisce attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.	finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si attribuisce attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.	si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:	2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:	(art. 341, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;	1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;	a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;	2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;	b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;	3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;	c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo ;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.	4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.	d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di <u>accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa</u> o di convenzione di moratoria, <u>nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo</u> , si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).	3. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).	(art. 341, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell' art. 48, comma 5 , si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d) .

* Ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.l. n. 118/2021, le modifiche apportate dal decreto agli artt. 182-*quinquies* e 182-*septies*, nonché i novelli artt. 182-*octies*, 182-*novies* e 182-*decies* del r.d. n. 267/1942, si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del r.d. n. 267/1942, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 118/2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.

** Ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.l. n. 118/2021, le modifiche apportate dal decreto all'art. 186-*bis* del r.d. n. 267/1942 si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.